

LEGGI REGIONALI ABRUZZO, “65,4 MILIONI SENZA COPERTURE”, BACCHETTATE DALLA CORTE DEI CONTI

21 Ottobre 2021



L'AQUILA - L'articolo 81 della Costituzione italiana parla chiaro: le leggi, siano esse nazionali o regionali, che comportano oneri di spesa, devono avere una copertura certa e credibile.

Ciò non è avvenuto nel consiglio regionale abruzzese nel corso del 2020, segnato dalla pandemia del coronavirus, per 9 delle 45 leggi approvate, per le quali la copertura non è quantificata, oppure non è stata ritenuta credibile, tanto che su un totale previsto di 201.430.741 ben il 32,5% della somma, oltre 65,4 milioni “l'onere non è stato adeguatamente quantificato, esponendo potenzialmente l'Ente ad un'assenza di copertura”.

A metterlo nero su bianco è la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali”, della sezione regionale di controllo della Corte dei conti abruzzese, con magistrato istruttore Francesca Paola Anelli, che ha passato al setaccio l'attività legislativa del consiglio regionale nel corso del 2020.

Va detto che in ogni modo le norme sono perfettamente in vigore, e quella della corte dei Conti suona come un ammonimento senza effetti concreti.

A tuonare contro le risultanze definite “impietose” della relazione è stata a livello politico il capogruppo del Movimento 5 stelle Sara Marozzi, secondo cui “si conferma il ritratto di una maggioranza che vive alla giornata, che pur di fare

propaganda approva leggi di cui non ha certezze sulle coperture economiche”.

Il problema, per la Corte dei Conti, non è solo ‘incertezza delle coperture delle leggi che prevedono un onere finanziario, ma anche le numerose norme che in teoria dovrebbero essere a costo zero, ma che “risultano prive della relazione tecnico-finanziaria” che, anche in questi casi, sarebbe necessaria, per evitare che la norma diventi aria fritta, oppure comporti spese non previste.

E molti altri sono i rilievi sulla qualità normativa della regione Abruzzo, tenuto conto però che la situazione è simile a quella di tutti o quasi i consigli regionali italiani.

Viene ancora riscontrata la prassi di ricorrere a forme di coperture fondate su incrementi delle previsioni in entrata. “Tale modalità desta perplessità non solo per l’incertezza sottesa a detto incremento, sebbene sia prudenzialmente previsto che ‘le maggiori spese ...sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all’avvenuta riscossione delle maggiori entrate’, ma anche per il quadro contabile in cui si collocano”

Altra prassi radicata scrivono i giudici contabili, “è il riscontrato ricorso alle variazioni di bilancio quale modalità di copertura, senza la corrispondente indicazione degli interventi ridotti o annullati all’interno della Missione richiamata, mentre la riduzione di precedenti autorizzazioni dovrebbe essere sempre espressa ed analiticamente quantificata”.

Le relazioni tecniche infatti “devono esse devono accompagnare non solo l’iniziale progetto di legge ma anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale. Va considerato, in particolare, che l’attività legislativa della Regione Abruzzo ha visto nel corso dell’esercizio 2020, la presentazione di progetti di legge che nell’ iter legislativo venivano arricchiti e modificati da ulteriori disposizioni per la maggior parte a carattere finanziario; sarebbe, pertanto, auspicabile che la relazione tecnica venisse “aggiornata” in maniera esaustiva e completa con tutte le variazioni intervenute, così da rappresentare in maniera compiuta gli effetti finanziari dei provvedimenti normativi, come modificati nel corso della discussione consiliare”.

Passando in rassegna le norme contestate per la dubbia o assente copertura, troviamo innanzitutto il cosiddetto Cura Abruzzo uno” ovvero la legge regionale 9 Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato ad aprile 2020, che prevedeva una copertura di 89.923.741 a favore di numerosi interventi a favore di cittadini e imprese piegati dalla crisi pandemica. Ma dell’intera somma, scrive la Corte dei Conti, 57.027.741 di euro, ha “una modalità di copertura non verificabile”.

Scrivono infatti la Corte dei Conti, “l’unico intervento di spesa corredato dalla rispettiva relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sia soltanto l’articolo 10”, sul fondo rotativo per il credito alle imprese mentre “sia il progetto originario che gli ulteriori emendamenti di natura finanziaria risultano privi di tale fondamentale strumento conoscitivo”.

Si ribadisce la necessità di “redigere relazioni tecniche esaustive, oltre prevista a livello normativo, e l’assenza è un chiaro sintomo della scarsa attenzione, nel corso dello stesso iter legislativo, agli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri, sia per quanto riguarda la fase relativa alla valutazione dell’ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sui saldi di bilancio, volti ad individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio, che alla connesse modalità di copertura”.

Non è un caso del resto che alcuni commi della legge sono stati impugnati alla Corte costituzionale da parte del governo

Ma a essere contestato dal punto di vista metodologico è anche l’esplicito ricorso in un momento di emergenza e ristrettezze di bilancio, alla riprogrammazione dei fondi europei e altre giacenze sono ancora utilizzate

“Tutte le disposizioni normative “coperte” con riprogrammazione dei fondi mancano del requisito della contestualità, necessitando di successivi interventi da parte della Giunta”.

C’è poi la legge regionale 14 “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili, la omnibus approvata a giugno 2020 che prevede interventi in ordine alla funzionalità dell’Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica, interventi di messa in sicurezza idrogeologica, copertura dei debiti delle piscine Le Naiadi di Pescara, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio del centro di formazione Ciapi, incentivi al trasposto ferroviario e alla manutenzione dei porti, per i consultori familiari gli impianti sciistici e altro ancora. Anche qui su una copertura 9.096.518 euro “non verificabili” sono 5.450.000 milioni.

Sotto osservazione anche il “Cura Abruzzo due”, la legge regionale 10 “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo,

commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvata a luglio 2020, con 46.187.371 milioni di euro per finanziare decine di interventi per contrastare l'emergenza economica e sociale del covid-19

La copertura è individuata essenzialmente, come noto, "dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi strutturali di investimento europei, escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al funzionamento ed al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale".

Ma obietta la Corte dei Conti: "in riferimento a tale modalità di copertura, seppur prevista a livello normativo", si registra la "mancanza di contestualità che alla necessità di prevedere futuri interventi di ricognizione sulle risorse oggetto di riprogrammazione senza fornire altri elementi sul piano informativo". Non è detto insomma che la riprogrammazione garantirà la copertura stabilita.

Da segnalare infine la legge regionale 20 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti". Anche qui su 3.250.000 milioni "non verificabile" è la copertura di 2.900.000 milioni.